

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Toscana

in composizione monocratica costituita dal

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Giancarlo GUASPARRI

Presidente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 53325/PM del registro di segreteria prodotto dal sig. DELLA PERUTA Orlando, nato l'11.10.1926 a S.Lorenzello (BN), rappresentato dagli avv. Paolo e Maurizio Maria GUERRA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tolentino, Galleria Europa,14, contro la Direzione Provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Pisa;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 30 aprile 2008 l'avv. Paolo GUERRA e, per l'Amministrazione, la dott.ssa Paola PETRACCHI.

Il ricorrente, titolare di trattamento privilegiato diretto ordinario (privo di indennità integrativa speciale) ha prestato opera retribuita alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica fino al 31.8.1992; collocato a riposo, è divenuto titolare anche di pensione ordinaria di quiescenza dal 1°.9.1992 sulla quale peraltro l'INPDAP non gli ha corrisposto l'i.i.s. pur avendogliela ripristinata sulla pensione privilegiata.

Nel ricorso l'interessato - previa contestuale diffida all'Amministrazione - chiede la corresponsione sul trattamento pensionistico sopraindicato dell'indennità integrativa speciale in misura intera nonché della tredicesima mensilità che dichiara di non aver

percepito durante il rapporto di lavoro presso la p.A. e chiede altresì la corresponsione della stessa indennità, in misura intera, anche sulla pensione ordinaria e la differenza delle somme non percepite per tredicesima mensilità sull'i.i.s. non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici; chiede inoltre il conseguente riconoscimento del suo diritto a percepire le differenze fra quanto liquidato e quanto spettantegli con i benefici di legge. Analoghe richieste aveva avanzato in sede amministrativa con istanza pervenuta all'INPDAP in data 2 maggio 2003.

Con propria "sentenza/ordinanza" n. 256/2007/PM del 22 marzo 2007 questo giudice ha accolto il ricorso in ordine alla prima domanda relativa al riconoscimento del diritto alla indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione privilegiata ordinaria nel periodo di concomitante prestazione lavorativa alle dipendenze della p.A. dal 1°.4.1968 al 31.3.1992 (il relativo dispositivo - del quale è stata data lettura dopo la conclusione dell'udienza - è depositato in atti allegato al verbale d'udienza), mentre in ordine alla domanda relativa al cumulo dell'i.i.s. su entrambe le pensioni - per la quale era pendente questione di costituzionalità dell'art. 99, 2° comma, T.U. n. 494/1993 (rimessa al Giudice delle leggi, fra l'altro, con propria ordinanza n. 58 del 30 marzo 2006), con contestuale ordinanza si riservava di decidere sul punto in attesa del deposito della pronunzia della Corte costituzionale, rinviando la decisione ad udienza successiva, fino a pervenire, con reiterato rinvio, alla odierna udienza.

La Direzione Provinciale di Pisa - "in limine" alla prima udienza di rinvio del 16 maggio 2007 - si è costituita formalmente in giudizio con memoria prodotta in data 2 maggio 2007 con la quale ha chiesto, con ampia motivazione, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici .

L'attesa pronunzia della Corte costituzionale è stata, infine, pubblicata il 24 aprile 2008 con l'ordinanza n. 119, con la quale il Giudice delle leggi, considerato lo *jus superveniens*

costituito dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il cui art. 1, comma 776 ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre il comma 774 dello stesso art. 1 ha dettato una norma d'interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha ritenuto opportuno restituire gli atti ai giudici remittenti affinché procedano - anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità - ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni da loro sollevate.

Nella odierna pubblica udienza la rappresentante dell'INPDAP, premesso che il ricorrente trovasi in una posizione definita anteriormente all'abrogazione dell'art. 15, comma 5, della L. n. 724/1994 operata dal comma 776 dell'art. 1 della L.F. 2007, osserva che al medesimo non può applicarsi - per lo stesso motivo - il comma 3 dell'art. 15 stessa legge che per effetto del conglobamento dell'i.i.s nella pensione portò all'abolizione del divieto di cumulo dell'i.i.s. e pertanto conclude che lo "*jus superveniens*" evidenziato dalla Corte costituzionale - in quanto operante per definizione per il futuro - in mancanza di una specifica disciplina transitoria non può applicarsi alla fattispecie all'esame per la quale - in base al principio "*tempus regit actum*" - ritiene ancora applicabile il divieto di cumulo vigente sulla base della precedente normativa, pur temperato dalla salvezza del c.d. "minimo INPS" che peraltro nel caso in esame non è operante, superando tale somma la pensione ordinaria fruita dal ricorrente. Pertanto conclude chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, insistendo nell'eccezione di prescrizione.

L'avv. Guerra interviene precisando che l'i.i.s. dal 1° gennaio 1995 ha perso la sua qualificazione di assegno accessorio e richiama al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 516/2000 e n. 74/2008, la quale ultima si sofferma sulla onnicomprensività del trattamento pensionistico e pertanto sostiene che dal 1° gennaio

1995 tutte le pensioni devono comprendere anche gli assegni accessori e quindi il giudice non può non ritenere che da quella data il trattamento pensionistico è comprensivo dell'i.i.s. anche per le pensioni pregresse: se così non fosse si tornerebbe all'ipotesi di incostituzionalità per quel periodo d'incertezza che si protrae fino al 31 dicembre 2006. Conclude chiedendo, in via principale, che sia riconosciuto al proprio assistito il diritto all'i.i.s. in misura intera dal momento del suo collocamento a riposo; in via subordinata chiede che sia corrisposta detta indennità in misura intera dal 1° gennaio 1995 con la conseguente rideterminazione dei ratei di XIII^a mensilità.

DIRITTO

Si deve esaminare in questa sede la seconda domanda del ricorrente relativa al cumulo della i.i.s. su entrambe le sue pensioni, valutando - dopo la restituzione degli atti anche a questo giudice da parte della Corte costituzionale - l'incidenza dello "*jus superveniens*" costituito dall'art. 1, commi 774 e 776 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) sull'ammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, 2° comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - come risultante dopo la sentenza del Giudice delle leggi n. 494/1993 - per contrasto con gli artt. 3, 36, e 38 della Costituzione, con particolare riguardo alla disparità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici liquidati "*ante*" L. n. 724/1994 (per i quali rimane il divieto di cumulo di più i.i.s., pur attenuato con la salvezza del c.d. "minimo INPS") e i percettori di plurime pensioni liquidate "*post*" L. n. 724/1994 i quali, a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici solo temporalmente differenziati quanto al momento delle loro liquidazione, godrebbero di i.i.s. integrali essendo tale voce divenuta parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito.

Sembra opportuno precisare che questo giudice - pur essendo convinto che considerato l'evolversi nel tempo della giurisprudenza in materia della Corte costituzionale (Ord. n.

438/1998, sent. n. 516/2000, ord. n. 517/2000, quali “ultimi interventi....in materia di indennità integrativa speciale” non a caso richiamati dallo stesso Giudice delle leggi nell'ultima - anch'essa significativa - ordinanza n. 89/2005) debba ritenersi espunto dall'ordinamento anche il divieto di cumulo dell'i.i.s. su plurime pensioni (tanto che nella propria sentenza n. 731/2003 sostenne che una nuova questione di legittimità costituzionale che fosse sollevata sarebbe andata inevitabilmente incontro ad una nuova pronuncia d'inammissibilità), tuttavia, preso atto del recente orientamento assunto dalle SS.RR., le quali, nella loro funzione nomofilattica con la sentenza n. 2/QM/2006, sostanzialmente confermativa della precedente n. 14/QM/2003, hanno ritenuto - per il titolare di due pensioni - tuttora esistente il divieto di cumulo delle i.i.s. di cui all'art. 99, 2° comma, del d.P.R. n. 1092/1973, con l'integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 494 e cioè con salvezza del c.d. “minimo INPS”, è addivenuto a valutare positivamente l'ammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale di tale norma, ritenendola non manifestamente infondata, in quanto formulata prendendo lo spunto dalle indicazioni delle stesse Sezioni Riunite di questa Corte che hanno evidenziato l'evolversi nel tempo della i.i.s, che ha perso completamente la sua natura di assegno accessorio per diventare sostanzialmente parte integrante della pensione facendo espresso riferimento all'entrata in vigore della L. 724/94, che ha conglobato l'i.i.s. nella base pensionabile.(analoga osservazione - pur a diversi fini - avevano formulato le SS.RR. nella precedente sentenza n. 14/QM/2003, avvertendo l'esigenza di valutare - da parte del giudice di merito - “..gli effetti del cosiddetto conglobamento della i.i.s. nella pensione disposto dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994”).

Devesi ora verificare se lo “*jus superveniens*” segnalato dal Giudice delle leggi abbia rimosso o meno la prospettata situazione d'illegittimità costituzionale, facendo venir meno

la macroscopica disparità di trattamento evidenziata in ordine al cumulo dell'i.i.s su plurime pensioni fra percettori di più pensioni liquidate “ante” L. 724/1994 e percettori di plurime pensioni liquidate “post” L. n. 724/1994.

Per procedere a tale verifica, occorre prendere le mosse dalla motivazione dello “*jus superveniens*” di cui alla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 119 del 24 aprile 2008.

Da rilevare anzitutto che non a caso, sovvertendo l'ordine cronologico, viene richiamato il comma 776 dell'art. 1 L. n. 296/2006 - abrogativo dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 - prima del comma 774 della stessa disposizione che ha dettato una norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta: infatti si è voluto così sottolineare - in primo luogo - che con questa abrogazione il legislatore ha eliminato - oltrechè una “norma di salvaguardia dei diritti quesiti” o “norma di salvaguardia di migliore trattamento per le situazioni pregresse” (così definita dalle SS.RR. della Corte dei conti,rispettivamente, nella sentenza n. 8/QM/2002 e nella successiva n. 2/QM/2006) prevista in via transitoria per le pensioni di reversibilità,”.... anche il riferimento alla perdurante applicabilità - quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di reversibilità ad esse riferite - delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni”, cioè, in buona sostanza, tale abrogazione ha comportato anche l'eliminazione del divieto di cumulo dell'i.i.s., in particolare, su due pensioni, oltrechè su pensione + retribuzione (V. art. 2 L. 324/1959: “l'i.i.s compete ad un solo titolo...ai titolari di più pensioni...”).

E' evidente che l'eliminazione di tale divieto non può che decorrere dalla data di entrata

in vigore della legge finanziaria 2007 abrogatrice del citato art. 15, comma 5, della L. 724/1995, e cioè dal 1° gennaio 2007, lasciando quindi inalterata la situazione di macroscopica disparità di trattamento denunciata per i titolari di più pensioni liquidate prima del 31.12.1994 quanto meno fino al 31.12.2006, rispetto ai titolari di più pensioni liquidate dopo il 31.12.1994 e quindi “conglobate” con l'i.i.s. in misura intera.

Ma a colmare tale apparente lacuna del legislatore soccorre il riferimento - anche questo non a caso evidenziato nell'ordinanza del Giudice delle leggi di restituzione degli atti ai giudici remittenti - al comma 774, dell'art. 1 della L.F. 2007 che ha dettato una norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - la quale prevede l'estensione al settore pubblico della disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità vigente nel settore privato - per cui “...per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”: così il legislatore stesso ha ribaltato l'interpretazione che dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335 avevano fornito le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la citata sentenza n. 8/QM/2002 escludendo che tale norma avesse abrogato l'art. 15, comma 5, della L. n. 724 del 1994, (come sostenuto dall'Amministrazione) ritenuto invece applicabile - come già precisato - quale “..norma di salvaguardia dei diritti quesiti” alle “pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite ... indipendentemente dalla data di decesso del dante causa”.

In pratica, l'interpretazione delle SS.RR. della Corte dei conti dava luogo ad un trattamento più favorevole per i titolari di pensioni di reversibilità laddove la pensione del dante causa fosse stata liquidata fino al 31 dicembre 1994 in quanto l'i.i.s. - considerata in

base alla precedente normativa assegno accessorio del trattamento pensionistico - si aggiungeva in misura intera alla pensione di reversibilità (di regola calcolata in misura del 50% della pensione del dante causa), mentre estendendo "tout court" la normativa del settore privato al settore pubblico si applica l'aliquota del 60% in favore del coniuge calcolata sulla pensione del dante causa comprensiva - per il principio di onnicomprensività - dell'i.i.s.

La predetta norma d'interpretazione autentica ha superato il vaglio di costituzionalità con la recente sentenza n. 74 del 28 marzo 2008, richiamata nell'ordinanza n. 119/2008.

Ma ciò che in questa sede è il caso di evidenziare sono i "dati essenziali" - rilevati dal Giudice delle leggi nella citata sentenza - propri del comma 774 dell'art. 1 della L.F. 2007: "a) l'indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione pensione diretta del dante causa; b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime alla data di entrata in vigore della legge n.335 del 1995."

Ebbene, proprio questa indipendenza della pensione di reversibilità dalla data di decorrenza della pensione diretta, affermata dal legislatore insieme con l'affermazione che l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, porta a concludere che il legislatore stesso ha inteso riferire l'efficacia del conglobamento dell'i.i.s nella pensione alla decorrenza del 1° gennaio 1995 prevista dall'art. 15, 3° comma, della legge n. 724 del 1994 indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, fermo restando il principio dell'autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario (principio ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 446/2002, richiamata nella stessa sentenza n. 74/2008), principio in forza del quale l'estensione al settore pubblico

della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall'A.G.O. per il settore privato decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, cioè dal 17 agosto 1995.

In altri termini, con la norma d'interpretazione autentica all'esame, il legislatore ha inteso considerare l'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 1° gennaio 1995 e indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione "parte integrante del trattamento pensionistico", ritenendola, per così dire, ontologicamente conglobata nella pensione per effetto dell'art. 15, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1994 n. 724.

E' appena il caso di osservare che la conseguente retroattività dell'art.1, comma 774, della L.F. 2007 con riguardo alle posizioni anteriori al 1°1.1995 cioè con pensione liquidata prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, 3° comma, L. n. 724/1994, è perfettamente compatibile con la natura di interpretazione autentica di tale norma, anche se - come osserva il Giudice delle leggi nella sentenza n. 74/2008, " non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge - il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale salvo che per la materia penale - trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti", come si verifica appunto nell'ipotesi in esame.

E' infine il caso di rilevare che la Sezione giurisdizionale Lombardia (V. per tutte la sentenza n. 1314/2000) aveva precorso i tempi anticipando l'attuale interpretazione autentica del legislatore di cui al comma 774, dell'art. 1 L.F. 2007 con l'affermazione che ".. il divieto di cumulo dell'i.i.s opera fino al momento in cui l'i.i.s. ha carattere di assegno accessorio, ma poiché tale accessorietà viene perduta a partire dal 1° gennaio 1995 essendo tale indennità divenuta parte integrante del trattamento pensionistico, da tale data

il divieto di cumulo fra i.i.s su plurime pensioni e fra pensione e stipendio non ha più motivo di esistere.”

Per quanto precede, all'esito della verifica che si era proposto, questo giudice, valutata la portata dell'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41 della L. n. 335/1995 operata dal legislatore con il comma 774 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, in uno con l'abrogazione dell'art. 15, comma 5, L. 724/1994 effettuata con il successivo comma 776 della stessa disposizione, ritiene che tale “*jus superveniens*” venga a rimuovere la disparità di trattamento denunciata a decorrere dal 1° gennaio 1995, per effetto del conglobamento della i.i.s. nel complessivo trattamento pensionistico.

Di conseguenza, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e pertanto va accolto a decorrere dal 1° gennaio 1995, spettando da tale data al ricorrente l'i.i.s. in misura intera nonché la XIII^a mensilità - ricalcolata sulla base anche dell'i.i.s. - sulla pensione ordinaria di quiescenza che era sprovvista di tale indennità, salvi gli effetti della prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti di cinque anni alla data dell'istanza proposta dall'interessato in sede amministrativa.

Inoltre, giusta la giurisprudenza di questa Corte successiva alla sentenza delle SS.RR. n. 525/A del 5 novembre 1986 e con particolare riferimento alla sentenza delle stesse Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 - i cui principi sono ritenuti pienamente condivisibili da questa Sezione - gli interessi legali nonché il maggior danno da svalutazione monetaria nell'eventuale importo differenziale (nel caso che l'indice di svalutazione risulti superiore al tasso degli interessi legali) costituiscono componenti essenziali legate al credito pensionistico soddisfatto con ritardo e pertanto devono essere attribuiti d'ufficio dal giudice - anche per pensioni di guerra e pensioni militari c.d. tabellari - dalla data d'insorgenza del diritto, salvi i limiti posti dalla prescrizione, e ciò in quanto l'art. 5 L. n. 205 del 21 luglio 2000 e l'art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, hanno

una valenza sia di diritto processuale che di diritto sostanziale e pertanto l'art. 429 c.p.c. trova applicazione in tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c.d. tabellari e, oltretutto nei nuovi giudizi, in tutti i giudizi pendenti avanti al giudice monocratico alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 21 luglio 2000 (10 agosto 2000): nella fattispecie, il ricorso all'esame risulta prodotto in data successiva al 10 agosto 2000 e pertanto trattasi di nuovo giudizio.

Il calcolo del "maggior importo" tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art. 429, 3° comma, cod. proc. civ., tenuto conto del tasso legale degli interessi e dell'indice ISTAT rilevati annualmente ai sensi dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., applicabili agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a decorrere dal momento di maturazione del diritto fino al soddisfo, salvi gli effetti della eccezionale prescrizione quinquennale.

P.Q. M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso prodotto da DELLA PERUTA Orlando e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione a corrispondere al medesimo - a decorrere dal 1° gennaio 1995 - l'indennità integrativa speciale nonché la XIII^a mensilità, in misura intera, su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento, salvi gli effetti della prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti di cinque anni alla data dell'istanza prodotta dall'interessato in sede amministrativa, con conseguente diritto ai benefici accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.

Spese compensate

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 aprile 2008.

IL GIUDICE UNICO

F.TO Giancarlo Guasparri

Depositata in Segreteria il 19/05/2008

p.IL DIRIGENTE

Il funzionario di segreteria

F.TO D.ssa Paola Altini